

# Comune di S. Stefano Quisquina

Prov. di Agrigento

## UFFICIO TECNICO - PROTEZIONE CIVILE



### ORDINANZA SINDACALE N° 15 DEL 04/06/2018

"sulle attività da porre in essere per la prevenzione e il contrasto del rischio di incendi boschivi e di interfaccia ed i fuochi controllati in agricoltura"

#### IL SINDACO

**VISTA** la legge n° 353 del 21 Novembre 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

**VISTE** le LL.RR. n° 16 del 06/04/1996 e n° 14 del 14/04/2006;

**VISTA** la Legge n° 225 del 24/02/1992;

**VISTA** la L.R. n° 14 del 31/08/1998;

**VISTO** il Decreto Legislativo n° 112 del 31/03/1998;

**VISTO** l'art. 38 della L. n° 142 del 08/06/1990, recepita dalla L.R. N° 48 dell'11/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000;

**VISTI** gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 297 del 04/06/2008;

**VISTA** la Delibera del Consiglio Comunale n° 33 del 17/10/2007 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per la "Prevenzione e Lotta agli Incendi e disciplina delle modalità di impiego di Fuochi Controllati in Agricoltura";

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n° 19 del 30/05/2016;

**DATO ATTO** che con il Decreto Legge n° 91 del 24/06/2014 convertito con Legge 11/08/2014, n° 116 sono state introdotte novità al sistema di tracciabilità dei rifiuti prevedendo all'art. 14 - comma 8) la possibilità di smaltimento dei residui vegetali derivati da sfalci, potature e pulitura dei terreni agricoli e forestali mediante combustione in loco, previa Ordinanza Sindacale per la regolamentazione delle modalità;

**CONSIDERATO** che il territorio comunale può essere soggetto a gravi danni causati da incendi con suscettività ad espandersi su aree cespugliate o erborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture atrofizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati, incolti e/o abbandonati e pascoli limitrofi a dette aree, specie nel periodo estivo;

**RITENUTO** necessario, per evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno, predisporre per la stagione estiva, misure atte a prevenire, per quanto possibile, il sorgere ed il diffondersi degli incendi con conseguenze per la pubblica incolumità;

**RITENUTO** inoltre, alla luce delle novità sopravvenute di dover procedere all'adeguamento della disciplina di riferimento nell'ambito del territorio comunale;

**RICHIAMATE** tutte le leggi ed i regolamenti vigenti nella Regione Siciliana, ed in particolare quelle in materia di Pubblica Sicurezza e di Polizia Forestale;

## **AVVERTE**

- 1) Su tutto il territorio del Comune è consentita la combustione controllata del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco secondo le seguenti disposizioni:
  - La combustione del materiale vegetale agricolo-forestale, dovrà avvenire in loco nelle aree agricole in cui lo stesso è stato prodotto, dovrà essere raccolto in piccoli cumuli, la quantità giornaliera non potrà essere superiore a 3 metri steri per nettaro;
  - La combustione controllata dei residui vegetali dovrà avvenire, preferibilmente, nella fascia mattutina dal sorgere del sole e fino alle ore 9:00, ad ogni buon modo la combustione, con le relative emissioni in atmosfera, non dovrà creare problemi e molestie a terzi;
  - Durante le fasi delle attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o conduttore del fondo o di altra persona incaricata ed è vietato abbandonare la zona fino alla concreta estinzione di focolari e braci;
  - L'accensione dei residui vegetali è vietata in caso che sopravvenga vento ed altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme. In tal caso il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
  - La bruciatura delle stoppie e di altro materiale agricolo e forestale derivanti da sfalci, potature o ripuliture, è consentita se il sito è preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata o ripulita da qualsiasi residuo vegetale della larghezza minima di metri 5;
- 2) È consentito l'accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in composto da triturazione e lo spargimento in loco per la stessa finalità;
- 3) Il Sindaco, anche su segnalazione del Corpo Forestale, ha facoltà di sospendere o vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto nei casi in cui sussistano condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorchè sia necessario l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni e di esigenze locali;
- 4) Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dal materiale vegetale, di origine agricolo o forestale, indicate nella presente ordinanza;
- 5) La combustione controllata dei residui vegetali è vietata nel periodo ricompreso nella delimitazione del centro abitato.

## **ORDINA E/O VIETA**

1. Nel periodo **dal 15 Giugno fino al 15 Ottobre di ogni Anno**, in prossimità di boschi e nei terreni cespugliosi del territorio comunale, vige il divieto di:
  - a. Accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
  - b. Usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
  - c. Fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc...;
  - d. Bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
  - e. Compiere altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
  - f. Usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;

2. **I proprietari** e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte; i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde; i responsabili di cantieri edili e stradali, di zone artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, **dovranno provvedere** ad effettuare a proprie cure e spese, i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. In particolare dovranno provvedere all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti nonché di quant'altro possa essere veicolo di incendio. Tali condizioni dovranno essere contenute **per tutto il periodo estivo**;
3. Al fine di evitare propagazione di incendi, **tutti i proprietari** conduttori di fondi **devono eliminare** le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai cigli stradali, fabbricati e impianti, nonché dai confini di proprietà per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10;
4. Tuttavia nel periodo compreso **dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre**, oltre la distanza di mt. 200 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale al Distaccamento Forestale competente e **dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione**, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere:
- alla bruciatura delle stoppie e residui di sfalci e potature, a condizioni che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare solchi idonei ad impedire il passaggio del fuoco. Le operazioni di bruciatura dovranno iniziare all'interno del perimetro dei detti solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme;
  - alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazione agricole specializzate, tipo uliveti, vigneti, e mandorleti, agrumeti, orti, etc., solo tra le ore 5:00 e le ore 9:00 e solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno mt. 10 dal punto interessato alla bruciatura di tali residui;
  - La quantità giornaliera di materiale vegetale da smaltire mediante combustione in loco non dovrà essere superiore a tre metri steri per ettaro e dovrà essere smaltito in piccoli cumoli;
  - In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco;
  - Chiunque abbia accesso fuochi secondo le modalità predette deve preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme ed attenersi alle prescrizioni del Dipartimento Forestale competente che ha rilasciato la prescritta autorizzazione. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente dal soggetto attuatore assieme ed un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento;
  - È fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui, esercitando la dovuta sorveglianza fino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato.

## DISPONE

- Le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate penalmente come previsto dal vigente Codice Penale e saranno punite, altresì, con sanzioni amministrative pecuniarie con le modalità di cui al Regolamento Comunale per la "Prevenzione e Lotta agli Incendi e Disciplina delle modalità di impiego di Fuochi Controllati in Agricoltura" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 33 del 17/10/2007;
- Gli ufficiali e gli agenti delle forze dell'ordine sono incaricati di fare rispettare la presente ordinanza e della vigilanza sul territorio comunale;
- Gli uffici comunali istituzionali competenti sono incaricati di fare curare la pubblicazione della presente ordinanza che sarà trasmessa a S.E. il Prefetto di Agrigento, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile ed a tutte le forze dell'ordine operanti nel territorio, per opportuna conoscenza e per quanto di loro competenza;

- La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, è prorogabile oltre i periodi indicati per esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità e rimarrà valida sino a revoca del medesimo atto;
- A chiunque è fatto obbligo di rispettare la presente Ordinanza.

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**

(Arch. Angelo Lupo)



**IL SINDACO**

(Francesco Gacciatore)